

Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Cass. n. 31046/2019

Liquidazione della quota del socio uscente - Modalità - Artt. 2289 e 2297 c.c. - Effetti sulla competenza territoriale - Foro del domicilio del creditore - Applicabilità - Fondamento.

La liquidazione della quota del socio receduto da società irregolare, ai sensi dell'art. 2289 c.c., richiamato dall'art. 2297 comma 1, c.c., consiste nella dazione di una somma di danaro, per la cui esecuzione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento (sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda giudiziale va applicato, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 1182, comma 3, c.c., trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il domicilio del creditore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31046 del 27/11/2019 (Rv. 656291 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_020](#), [Cod_Civ_art_1182](#), [Cod_Civ_art_2289](#), [Cod_Civ_art_2297](#), [Cod_Proc_Civ_art_042](#)

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

31046

2019